

R.G. n. 22/2021



REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ  
*Sezione Civile*

---

**Procedura Liquidazione patrimonio ex art. 14 ter e ss. l. 3/2012, proposta da**

**CAMPRINI IVAN** nato a Forlì il 04/09/1953 (c.f. CMP VNI 53P04 D704W), residente in Forlimpopoli, via Fornace Rossetti n. 18/B, rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Restori (c.f. RST DNL 87E18 F463A), con studio in Parma, viale Fratti n. 7

**Il Giudice**

Visto il ricorso depositato in data 28-29/10/2021 da CAMPRINI IVAN ai sensi dell'art. 6 e ss. l. 3/2012 sulla crisi da sovraindebitamento, contenente richiesta di accesso alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter l. 3/2012;

Esaminati gli atti e la documentazione allegata nonché la relazione di attestatore del gestore nominato dall'O.C.C. ROMAGNA, dott.ssa Ilaria Bellini, ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Prima di procedere all'apertura della procedura di liquidazione, è necessario verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art 14-ter l. 3/2012, con specifico riferimento a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lett. a) e b) e alla sussistenza della propria competenza.

Iniziando da tale ultima questione si osserva che il Camprini ha la propria residenza a Forlimpopoli e sussiste quindi la competenza del Tribunale di Forlì.

Ciò chiarito, e tornando all'esame dei requisiti di ammissibilità, deve rilevarsi la



sussistenza.

Il debitore non è soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali, avendo da tempo cessato le attività d'impresa in precedenza svolte sia come ditta individuale sia con le società Europosa S.n.c. di Camprini & C. in liquidazione e D.I.V.A. S.n.c. di Giannini Anna Maria & C. (la ditta individuale è stata cancellata nel 2003, la società D.I.V.A. S.n.c. nel 2013 ed Europosa S.n.c. nel 2019), con conseguente decorso del termine annuale per la declarabilità del fallimento. Il Camprini non risulta aver fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012 e non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis.

Sussiste, indubbiamente, anche il requisito del sovraindebitamento, inteso come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile che determina una rilevante difficoltà/impossibilità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

L'esposizione debitoria complessiva ammonta a € 220.923,07 quasi interamente riferiti a debiti verso l'Erario (oltre ad Agenzia delle Entrate e relativo agente della riscossione, vi è un solo residuo debito di € 996 nei confronti di Agos Ducato per un vecchio finanziamento), mentre l'unico attivo disponibile è rappresentato dal reddito da lavoro ed ora da pensione (nell'ultimo triennio il reddito annuo si è attestato a € 13.899 quanto al 2018, a € 11.182 quanto al 2019 e € 15.134 quanto al 2020, sommandosi in tale ultimo anno quello da lavoro come collaboratore familiare con quello da pensione, percepita a partire dall'ottobre 2020), non essendo titolare di beni immobili o mobili registrati.

Non è dunque dubitabile che il Camprini si trovi in una condizione di sovraindebitamento nel senso previsto dalla l. 3/2012 per accedere ad una delle procedure ivi previste e che il patrimonio di cui il medesimo dispone e con il quale deve anche far fronte al proprio mantenimento e a quello del nucleo familiare, in cui è compresa anche la moglie, titolare di un autonomo reddito di ca. € 11.000 annui, non sia sufficiente per far fronte ai debiti accumulati.

La documentazione prodotta in allegato al ricorso risulta completa e idonea a consentire la



ricostruzione patrimoniale, nonché a quantificare i costi della presente procedura relativi al compenso dell'OCC e del legale che assiste il debitore.

Al ricorso è stata allegata anche la prescritta relazione del gestore nominato dall'O.C.C. Romagna ai sensi dell'art. 15 l. 3/2012, nella persona della dott.ssa Ilaria Bellini, che contiene le indicazioni previste dall'art. 14-ter, comma 3 l. 3/2012, come di seguito precisate:

a) **cause dell'indebitamento e diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni:** da quanto riferito in atti emerge che la situazione di sovraindebitamento è interamente legata alla pregressa attività di impresa svolta con la società Europosa S.n.c., costituita nel 2003 dopo la cessazione della ditta individuale avviata nel 1993, con coinvolgimento anche dei due figli. I redditi di tale attività non sono stati peraltro sufficienti a garantire la sopravvivenza della società a seguito della grave crisi che ha colpito il settore edile, in cui operava, alla fine degli anni 2000 tanto che nel 2013 i due figli sono usciti dalla compagine sociale e dopo la fase di liquidazione la società è stata cancellata nel 2019 dal registro delle imprese. L'esposizione debitoria è tutta riferita a debiti maturati verso l'Erario per mancato versamento IVA, ritenute e contributi previdenziali relativi all'attività d'impresa svolta con tale società senza che tuttavia emergano estremi di una *mala gestio*;

b) **ragioni dell'incapacità del debitore di far fronte alle obbligazioni assunte:** l'incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte è legata alla scarsa redditività dell'attività d'impresa svolta che, per effetto della grave crisi economica che ha colpito il settore di riferimento, ha reso impossibile l'assolvimento dei debiti verso l'erario; i successivi redditi da lavoro, come collaboratore familiare, non hanno consentito di far fronte al gravoso debito accumulato verso l'erario;

c) **resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni:** non risultano protesti né sofferenze verso il sistema bancario o carichi pendenti; l'unico debito verso una finanziaria è quello di € 996 verso Agos Ducato;

d) **eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori e atti dispositivi:** non è stata riscontrata la presenza di atti impugnati dai creditori né di atti dispositivi;



e) **giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata:** l'OCC, previa effettuazione dei necessari accertamenti, ha attestato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta e la veridicità dei dati.

La domanda di liquidazione proposta risulta ammissibile ancorché non vi siano beni liquidabili, oltre alla messa a disposizione dei creditori di quota parte del reddito percepito, potendosi in ogni caso acquisire eventuali beni o crediti che perverranno entro i prossimi 4 anni, oltre che procedere ad una puntuale ricostruzione e verifica del passivo nel rispetto della *par condicio* tra i creditori, e, soprattutto, consentendosi in tal modo al debitore, all'esito della procedura e in presenza delle ulteriori condizioni, di aspirare ad ottenere il beneficio dell'esdebitazione, in conformità allo spirito della legge 3/2012 tesa a garantire una c.d. *second chance* al debitore.

Con riferimento al limite di cui all'art. 14-ter comma 6 lett. b), la cui determinazione compete al Giudice delegato, tenuto conto delle spese necessarie per l'ordinario mantenimento del nucleo familiare indicate in ricorso, nonché dai redditi dell'ultimo triennio e da quelli prevedibili, si ritiene di poter allo stato lasciare nella disponibilità del debitore ricorrente l'intero importo della pensione e retribuzione percepita, al netto della somma di € 200 mensili per 13 mensilità per i 4 anni di prevista durata della procedura, salva rideterminazione nel caso di mutamento delle condizioni reddituali di cui il debitore e il nominando liquidatore dovranno dare tempestiva informazione a questo GD.

Non emergendo la presenza di atti in frode ai creditori compiuti negli ultimi cinque anni e stante l'attestazione da parte del gestore dell'O.C.C., sussistono le condizioni per procedere all'apertura della procedura liquidatoria e alla nomina del Liquidatore, in persona del gestore già nominato dall'O.C.C. non ricorrendo ragioni ostative.

**P.Q.M.**

visti gli artt. 14 ter e ss. l. 3/2012;

**dichiara aperta**

la procedura di liquidazione dei beni di **CAMPRINI IVAN** nato a Forlì il 04/09/1953 (c.f.



CMP VNI 53P04 D704W), residente in Forlimpopoli, via Fornace Rossetti n. 18/B

#### **nomina**

quale liquidatore l'O.C.C. Romagna in persona del gestore già individuato dott.ssa ILARIA BELLINI, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.fall.

#### **DISPONE**

**che** dalla data del presente decreto di apertura e per tutta la durata della procedura (non essendo prevista alcuna omologa), a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori con titolo o causa anteriore;

**che** l'istanza di accesso alla procedura di liquidazione, unitamente al presente decreto e alla relazione dell'O.C.C., siano resi noti a terzi mediante annotazione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Forli-Cesena e comunicati, a cura del Liquidatore, a tutti i creditori indicati nella relazione presso le rispettive sedi legali, mediante fax o p.e.c.;

**che** a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato in versione integrale nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento;

#### **ORDINA**

la consegna e il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

#### **AVVERTE**

**che** non sono compresi nella liquidazione i beni di cui all'art. 14 *ter* comma 6 l. 3/2012;

**che** dal deposito dell'istanza resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

**che** la presente procedura resterà aperta sino alla completa esecuzione de programma di liquidazione e in ogni caso per i quattro anni successivi al deposito, ai fini di cui all'art. 14 *undecies* l.



3/2012;

**che** saranno appresi alla procedura tutti i beni e crediti che perverranno al debitore nell'arco di durata della procedura ai sensi dell'art. 14-undecies l. 3/2012;

**che** tutti gli effetti subordinati all'omologa - non prevista nella presente procedura - decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto;

#### STABILISCE

in ordine al limite di cui all'art. 14-ter comma 6 lett. b), che il Camprini potrà trattenere per sé e per le necessità familiari l'intero importo della retribuzione come attualmente percepita, al netto dell'importo di € 200 mensili per 13 mensilità che dovrà essere messo a disposizione del Liquidatore, per tutti i 4 anni di prevista durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;

#### PRESCRIVE

al Liquidatore di aprire un c/c intestato alla procedura sul quale versare le somme che il debitore verserà mensilmente e le ulteriori somme eventualmente acquisibili

#### DISPONE

che il Liquidatore, dopo aver verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione, provveda con sollecitudine a:

- formare l'inventario dei beni e predisporre, nel termine prescritto, il programma di liquidazione;
- comunicare ai creditori e titolari di diritti reali e personali le condizioni per partecipare al concorso ai sensi dell'art. 14-sexies lett. a), b) e c), assegnando agli stessi un congruo termine per il deposito della domanda, non inferiore a 60 giorni;
- formare il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 14-octies nel quale dovranno essere esaminati ed inseriti anche i crediti in prededuzione ove non liquidati dal GD;



- amministrare e liquidare il patrimonio attenendosi a quanto previsto dall'art. 14<sup>novies</sup>;
- ad esercitare o proseguire le azioni di cui all'art. 14<sup>decies</sup>, come modificato dalla l. 176/2020, finalizzate a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio e il recupero dei crediti nonché di quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice;
- riferire sull'andamento della procedura e sugli adempimenti svolti in base a quanto previsto dagli artt. 14<sup>sexies</sup> e ss. mediante il deposito di **relazioni a cadenza semestrale**.

Si comunichi al ricorrente, al Gestore dell'O.C.C. e al nominato liquidatore, ove diverso

Così deciso a Forlì il 8 novembre 2021

Il Giudice

*dott. ssa Barbara Vacca*

